

**Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

p.c.

Responsabile Generale di Progetto
Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà

Dirigente
Area 7 Ricostruzione, Pianificazione
sostenibile e Rigenerazione della Città
Arch. Gianni Cimini

Assessore alla Pianificazione
generale e realizzazione degli impianti e
delle infrastrutture della Cittadella
dell'Economia Circolare
Ing. Graziano Ciapanna

Sindaco Comune di Teramo
Avv. Gianguido D'Alberto

TERAMO AMBIENTE S.P.A.
12.A - MTE11B0000619 BIO
Prot. n° 0008508
Data Protocollo: 11/07/2024

affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii,

IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI TERAMO

Pubblicazione sul portale ambientale della Regione Abruzzo del 30/05/2024

Osservazioni allo Studio Preliminare e alla documentazione allegata ai sensi dell'art.19, comma 5, del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.

CONTRODEDUZIONI



Sommario

Sommario.....	.2
1 Scopo del documento.....	.3
2 Contenuti della Premessa. Controdeduzioni.....	.3
3 Distanza dai centri abitati.....	.5
4 Distanza dai laghi.....	.6
5 Zone di Tutela del Piano Paesistico Regionale (PPR).....	.8
6 Aree rivierasche dei corpi idrici.....	.8
7 Fascia di rispetto del Fiume Tordino (Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004).....	.8
8 Pericolosità da scarpate - scarpate fluviali, da calanchi - processi erosivi.....	.8
9 Pista ciclabile.....	.9
10 Finalità dell'intervento e coerenza con la programmazione regionale.....	.9



1 Scopo del documento

Il presente documento intende fornire gli opportuni chiarimenti e le risposte dettagliate alle Osservazioni, pubblicate sul sito della Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali in data **01/07/2024** (Avv. Antonella D'Angelo Gallo e Ing. Mauro Scacchia), acquisito da TE.AM. Spa al prot.n. 8446/2024, riferite allo Studio Preliminare Ambientale (SPA), ai sensi dell'art. 19, co. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un "IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI TERAMO", in loc. "Carapollo" del Comune di Teramo.

2 Contenuti della Premessa. Controdeduzioni

L'idoneità o meno della localizzazione di un impianto di gestione di rifiuti è stabilita da leggi e strumenti di pianificazione del settore. Il D.Lgs. 152/06 in tema di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, detta le competenze dello stato (art. 195), delle Regioni (art. 196) e delle Province (art. 197). La Regione Abruzzo, nell'ambito del PRGR ha definito i criteri di localizzazione delle aree al Cap. 18 (pagg. 475 - 561). Si ritiene che il progetto in esame rispetti i criteri localizzativi derivanti dalla vigente normativa regionale e dal PRGR di cui alla **DCR n. 110/8 del 02/07/2018 e s.m.i.**

Altri criteri possono essere contemplati nell'ambito dal libero pensiero, individuale e/o collettivo, rispettabile ma non avente alcun valore giuridico, come nel caso specifico.

Si specifica, invero, che uno dei punti di forza valorizzati in sede di domanda di concessione del finanziamento PNRR per l'intervento in oggetto, è l'operazione di rimozione di uno storico "detrattore ambientale" costituito da un inceneritore dismesso sostituito da un innovativo impianto di trattamento dei rifiuti organici (digestore anaerobico), improntato alla sostenibilità ambientale ed all'autoconsumo energetico, con produzione di compost e biometano, con annesse opere a verde di riqualificazione paesaggistica e opere di sistemazione e messa in sicurezza del versante sud dell'area.



Figura 1: Vista aerea del detrattore ambientale

Peraltro, si vuole anche far rilevare che, nel prendere in considerazione i criteri di localizzazione per la realizzazione dell'impianto di trattamento in esame, oltre agli aspetti sopra illustrati, è necessario tenere anche conto dei **livelli di prescrizione** contemplati dal **Cap. 18** "I criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti" del PRGR (punto 18.6), e dei previsti "**fattori di opportunità localizzativa**" (cd.



“magnitudo”), per i quali le localizzazioni di impianti su aree già adibite allo smaltimento dei rifiuti o ad esse limitrofe (cd. “aree compromesse”), rappresentano altresì un “**fattore di opportunità localizzativa**” (v. pag. 518 del PRGR).

Nella premessa delle osservazioni (pag. 1) si afferma del necessario procedimento di assoggettibilità ex lege a VIA dell'impianto in esame, avente capacità di trattamento di 35.000 t/a. **Tale osservazione è manifestamente infondata.** Infatti, l'impianto rientra tra i progetti soggetti a V.A. in conformità all'Allegato IV, Parte seconda del D.Lgs. 152/06, comma 7, lettera z.b) “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

Gli osservanti, inoltre, stimano una **inverosimile quantificazione del traffico di automezzi.** Si afferma: “oltre 5.000 ulteriori passaggi l'anno” (*sorvolando sulla inverosimile ipotesi di utilizzo di automezzi compattatori per il trasporto della frazione umida*). In merito, si vuole chiarire che l'impianto ha una capacità di **35.000 t/a** ed una operatività di **310 giorni/anno**, la quantità conferita media di rifiuti urbani è di ca. **96 t/giorno massime.** Considerata la portata tipica di un semirimorchio, per le frazioni organiche, si ipotizza un flusso di **3,7 automezzi di tale portata al giorno**, ovvero ca. **1.167 automezzi/anno.** Inoltre, non si considera il fatto che parte di detto traffico di automezzi viene sottratto da quello già esistente legato al finitimo Centro di Trasferenza. Ulteriore aspetto questo, che valorizza la localizzazione scelta.

Le osservazioni contemplano ulteriori aspetti, su cui il presente documento vuole controdedurre nel merito:

- **Demanio Fluviale:** viene ignorata l'analisi e la contestualizzazione in seno all'intervento. L'area interessata dall'impianto di trattamento dei RU non è oggetto di interventi edificatori. I relativi aspetti progettuali, inoltre, sono già oggetto di un **parere tecnico favorevole** del competente servizio Genio Civile DPE014, protocollo n. 0270035/24.
- **Zone Boschive:** viene completamente ignorato il fatto che il vincolo legato alle Zone Boschive (art.79 della L.R. 18/1983) **non è applicabile**, per le motivazioni ampiamente evidenziate nella documentazione pubblicata. La **L.R. 58/2023** “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio”, dispone al **comma 8 dell'art. 98:** “Le limitazioni stabilite ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico e di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili”. **Il progetto incarna tutte le prerogative previste.**
- **Zona di PRG E1:** gli osservanti non tengono conto in alcun modo della **perizia agronomica** facente parte integrante e sostanziale della documentazione allegata al progetto, inoltre si trascurano del tutto le statuizioni di cui al **par. 18.6 “Relazione di Piano”,** Parte II del PRGR e dell'**art. 18, co. 4 della L.R. n.36/2013** e ss.mm.ii., che dispone:
*“4. Il comma 4-bis, dell'articolo 65, della L.R. 45/2007 è sostituito dal seguente:
“4-bis. I criteri localizzativi riferiti alle aree agricole per le diverse tipologie di impianti di cui al capitolo 11.3 del PRGR di cui all'articolo 9 riguardano esclusivamente le aree la cui destinazione d'uso degli strumenti di pianificazione urbanistica è classificata agricola. Nel caso di aree agricole di pregio incluse nelle perimetrazioni in cui si ottengono produzioni a Denominazione di Origine Controllata (DOC), a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), a Denominazione di Origine Protetta. (DOP), a indicazione Geografica Protetta (IGP), a Indicazione Geografica Tutelata (IGT) e/o produzioni ottenute con tecniche*



dell'agricoltura biologica, riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, i suddetti criteri localizzativi sono riclassificati penalizzanti:

- a) nel caso in cui non sia comprovata la presenza sui lotti interessati alla realizzazione degli impianti di cui ai capitoli 11.3.1 e 11.3.4 del PRGR di una o più produzioni certificate;
- b) tali lotti non siano espressamente vocati alle predette produzioni di pregio e siano ubicati ad una distanza tale dalle predette aree da consentire la realizzazione di interventi di mitigazione necessari, in relazione ai valori e ai fattori di rischio.

Restano escludenti i criteri localizzativi riferiti agli impianti di cui al capitolo 11.3.2 e 11.3.3 del PRGR, salvo per discariche a servizio di impianti di trattamento per cui i criteri sono penalizzanti. In caso di varianti sostanziali di impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, esistenti ed in esercizio, inseriti nella programmazione di settore, i criteri localizzativi di cui al PRGR, capitolo 11.3.3 riferiti alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono riclassificati penalizzanti. Pertanto, l'intervento progettuale in esame è coerente con le suddette disposizioni.

- **Destinazione di PRG F2:** l'osservazione inerente alla destinazione F2 di PRG non tiene conto delle previsioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) per tale destinazione d'uso, che dispongono quanto segue:
(c16 - "Nelle fasce di rispetto sono altresì ammessi impianti tecnologici purché aventi finalità pubbliche o di interesse generale, ed assentiti dall'Ente proprietario della ferrovia o della strada interessata"). Pertanto, l'intervento progettuale in esame è coerente con le suddette NTA.

Nelle osservazioni si afferma dell'esistenza di "omissis .. numerose criticità rilevate rispetto ai criteri localizzativi previsti dalla normativa vigente, che ad avviso degli osservanti costituiscono fattori escludenti .. omissis". Di seguito, puntualmente si controdeduce alle argomentazioni sollevate nelle osservazioni:

3 Distanza dai centri abitati

Il criterio relativo alla distanza dai centri abitati è stato ampiamente trattato all'interno dello SPA, con una verifica puntuale, a livello di singolo immobile, delle attività industriali/produitive presenti nell'areale.

Gli osservanti affermano che vi sia un: "... tentativo di computare la misurazione non dalla recinzione dell'impianto, ma dal biofiltro, contravvenendo a quanto prescritto dal PRGR. ...". E' bene chiarire che è agli atti del Servizio regionale competente, tramite l'integrazione documentale presentata da TE.AM. Spa, l'elaborato planimetrico, denominato: "01 - VA - ALLEGATO 1 - SFT.EGR.ITR.006_A - Buffer 500m", con il quale si dà evidenza del buffer minimo di 500 m, definito esattamente dal perimetro dell'impianto rispetto ai centri/nuclei abitati, quindi, della conformità della modalità di misurazione riferita al criterio localizzativo: "Tutela della popolazione dalle molestie - distanza da centri e nuclei abitati". (Cap. 18.6-1 del PRGR. Pag. 491-493).

Infatti, rileva in tal senso che il criterio localizzativo definito dal PRGR, il cui stralcio è riportato dagli Osservanti, precisa che: "le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell'impianto".

Quanto all'argomentazione legata ad un elaborato planimetrico decontestualizzato, attribuito all'Ufficio tecnico del Comune, oltre a quanto ampiamente trattato, si evidenzia come la porzione di territorio de qua, non è neppure censita dall'ISTAT come centro abitato.

Infine, si intende segnalare la pronuncia n. 2798/2024 del Consiglio di Stato che ha sancito: "... la definizione di centro abitato non può che essere individuata, oggi, avendo riguardo alla situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione,



ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, tenendo però a mente le indicazioni pianificatorie dell'epoca di riferimento e, quindi, effettuando una valutazione "caso per caso". La pronuncia del CdS richiamata chiarisce inequivocabilmente la conformità localizzativa dell'impianto.

4 Distanza dai laghi

Gli Osservanti, invero, fanno riferimento ad un **invaso artificiale**, denominato: "Lago di Cardelli", di **proprietà privata**, non ricadente nell'ambito di tutela previsto dal Decreto. Non viene evidenziato dagli stessi che l'invaso è posto ad una quota altimetrica notevolmente superiore al piano di campagna di realizzazione dell'impianto. Neppure vi è visibilità diretta tra l'invaso e il sito previsto, come ben evidente dalle fotografie:



Figura 2: Vista dell'accesso al lago di Cardelli dalla strada comunale



Figura 3: visuale in linea d'aria dal piano di campagna dell'intervento – l'invaso non è visibile

Il cd. "lago di Cardelli", **invaso artificiale di proprietà privata**, si trova ad una quota di **205 m s.l.m.**, con una differenza, più in basso, di ca. **40 m** dal sito dove sarà localizzato l'impianto. **L'area non è soggetta al vincolo paesaggistico** così come si evince dalla immagine sotto riportata, ovvero dallo stralcio del SIT.



L'invaso artificiale ricade, altresì, in **zona F34 del PRG "Impianti sportivi, ricreativi e turistici"** ed ha una dimensione piuttosto esigua con un perimetro inferiore ai 500 m.

Pertanto, nel caso specifico, non può farsi riferimento al vincolo come previsto a pag. 512 del PRGR vigente "Distanza dei laghi (D.lgs. 42/04 nel testo in vigore art. 142, co. 1, lett. b); e L.R. 18/1983 e s.m.i.).

L'unico vincolo paesaggistico presente e valutabile, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si riferisce alla presenza del **Fiume Tordino**, articolo 142, lettera c): *"c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuno"*. In merito a queste disposizioni, **la Te.Am. Spa provvederà a richiedere, come previsto, la specifica autorizzazione paesaggistica.**

Altresì, si evidenzia, la classificazione in **zona C1 di trasformazione condizionata** per il sito su cui insiste l'invaso artificiale nel Piano Regionale Paesistico (P.R.P.), nella quale: *"... sono consentiti tutti gli usi tecnologici previo studio di compatibilità ambientale e, nello specifico, sono consentiti gli impianti di gestione dei rifiuti previo studio di compatibilità ambientale"*.

Si segnala (a puro titolo di informazione), un'analogha situazione esistente c/o cd. "Lago Paradise", ubicato nel Comune di Mosciano S. Angelo (TE), nelle adiacenze dell'autostrada A14. Anche in questo caso si tratta di un invaso di proprietà privata dedicato alla pesca sportiva e nelle cui adiacenze sono sorti diversi agglomerati produttivi e, non distante da esso, è stato realizzato il menzionato **impianto privato di digestione anaerobica del gruppo Spa-Ctip Blu srl.**



Figura 4: Lago Paradise – Comune di Mosciano S.A.




Figura 5: stralcio vincolo paesaggistico D.Lgs42/04, art 142, lettera c)

5 Zone di Tutela del Piano Paesistico Regionale (PPR)

L'aspetto connesso alla porzione ricadente in **zona A1 del P.R.P.** è già stato oggetto di specifico documento integrativo di chiarimento.

La piccola porzione di progetto sovrapposta alla campitura A1 del P.R.P., destinata ad attrezzature e impianti, dalla storica pianificazione comunale (PRG), risulta impegnata **esclusivamente** per la realizzazione dell'accesso dalla strada comunale, nella immediata adiacenza della cabina elettrica MT esistente e prospiciente l'ex inceneritore. In ragione, pertanto, della effettiva natura dell'area, storicamente antropizzata e infrastrutturata, coerentemente con tutte le pianificazioni vigenti e storiche ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 delle Norme Tecniche Coordinate del Piano Regionale Paesistico, che disciplinano *"i rapporti fra P.R.P., strumenti urbanistici comunali ed opere in corso"*, il **progetto in esame risulta ammissibile**.

6 Aree rivierasche dei corpi idrici

Il progetto, come già riportato nello SPA, **NON** ricade nella fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio dell'argine del Fiume Tordino. Inoltre, l'impianto in esame non può essere definito di *"impianto di smaltimento di rifiuti"* bensì è da classificare come *"impianto di recupero di rifiuti"*, ovvero un impianto che effettua operazioni di cui all'**Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.** che riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero per permettere ai rifiuti (urbani - organici) un ruolo utile.

7 Fascia di rispetto del Fiume Tordino (Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004)

Come già evidenziato nel paragrafo precedente e nello SPA, Te.Am. S.p.A. procederà all'acquisizione della prevista autorizzazione paesaggistica c/o gli Enti competenti.

8 Pericolosità da scarpate - scarpate fluviali, da calanchi - processi erosivi

L'Osservazione **non tiene conto della effettiva progettazione** che **NON** prevede sbancamenti nel fronte calanchivo. Il layout del capannone è accuratamente individuato in corrispondenza dell'area pianeggiante e

non interessa detto fronte. Si evidenzia che, nell'ottica del miglioramento del contesto di inserimento, sono state previste **opere di consolidamento e di regimazione delle acque meteoriche** attraverso la realizzazione di un sistema di drenaggio basato su un canale di gronda trapezoidale posto a monte dell'impianto in esame. Tale opera contribuisce alla riduzione del processo erosivo dei calanchi.

Da ultimo, si intende altresì evidenziare che la sovrapposizione cartografica presentata dagli Osservanti, **NON** corrisponde al layout progettuale riportato nell'elaborato ITR002 dell'Inquadramento territoriale.

9 Pista ciclabile

In riferimento all'osservazione relativa ad ipotetiche interferenze dell'impianto di digestione anaerobica, con l'ipotetico tracciato di una pista ciclabile da realizzare lungo il Fiume Tordino, la stessa non è riconducibile ad alcun criterio localizzativo né alla vincolistica sovraordinata. Vieppiù, il tracciato della futura pista ciclabile, è meramente indicativo, e conduce sulla sponda opposta del Fiume Tordino.

Inoltre, come evidenziato dalla simulazione riferita ai potenziali impatti odorigeni dell'impianto, attesa anche la risultante dei venti che spira esattamente in senso contrario, nella ipotetica regione di attraversamento non vi potrebbero essere impatti significativi.

E' nei programmi della TE.AM. Spa che l'impianto di digestione anaerobica, con le sue aree verdi di contorno, possa costituire un "**percorso didattico-ambientale**" per tutti coloro che transiteranno nell'ipotizzato percorso ciclabile e che volessero, deviando verso sud rispetto al tracciato previsto, visitare un'area dedicata a tal fine. Tale funzione di sensibilizzazione ambientale, sarà costituita da uno spazio e attrezzature che illustreranno uno squarcio panoramico della tecnologia e delle sue performance ambientali. Tale impostazione vuole riferirsi ad un'esperienza molto positiva, il primo esempio del suo genere in Europa (2005), che esiste nel Comune di Dobbiaco (BZ) relativa ad un impianto di trattamento di biomasse (scarti di legno), ubicato lungo la pista pedonale che porta a San Candido (Innickenn). Una centrale di riscaldamento che fornisce energia ai due comuni Dobbiaco/San Candido, pioniera della produzione di energia da fonti rinnovabili in Alto Adige. Il percorso visitatori è accessibile gratuitamente, esistono delle regole di comportamento ed è particolarmente adatto per le scuole.

10 Finalità dell'intervento e coerenza con la programmazione regionale

Per questa parte delle osservazioni presentate si potrebbero avanzare giudizi di sospetto e provocazione a cui TE.AM. Spa non intende minimamente prestarsi, perché la sua missione è quella di preservare gli interessi pubblici in un settore in forte trasformazione in termini tecnologici e di sistema gestionale.

L'impianto in esame, *in primis*, è un **impianto pubblico**, finanziato con fondi europei del **PNRR** (M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'intervento b), specificamente destinati a finalità come quelle perseguite e assegnate attraverso procedure trasparenti dal Ministero competente (MASE).

Con **nota prot.n. 0041486/22 del 03/02/2022**, il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, ha rilasciato il competente **Nulla Osta** alla presentazione dell'istanza nonché la coerenza dell'intervento con gli obiettivi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), **Nulla Osta** ulteriormente confermato con successiva **D.D. n. DPC026/02 del 03/01/2024**.

Si richiama, a tal proposito, lo stralcio del **Capitolo 6 "Pianificazione Nazionale e Regionale"** del Rapporto Rifiuti Urbani, edizione 2023, redatto dall'ISPRA da pagina 264 a 267 (richiamato in sintesi anche nella D.D. n. DPC026/02 del 03/01/2024):



“In un’ottica di pianificazione, appare rilevante evidenziare che, per gli investimenti 1.1, le proposte presentate dovevano contemporaneamente soddisfare tutte le condizioni di ammissibilità, e nello specifico che i progetti dovevano “essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento.” Nel caso in cui l’Intervento proposto non fosse previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti di riferimento, si doveva acquisire il nulla osta espresso della Regione relativo alla coerenza dell’Intervento con gli obiettivi del Piano regionale. Il finanziamento dei Progetti è quindi vincolato alla coerenza degli stessi con la pianificazione approvata dalla regione competente”.

In un’ottica di definizione di ambiti territoriali del Piano d’Ambito di cui all’art. 2, co. 2 della L.R. 36/2013 (AGIR), la capacità di trattamento dell’impianto di Digestione Anaerobica, il cui soggetto attuatore è il Comune di Teramo e il cui soggetto realizzatore la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., società a capitale interamente pubblico, si configura come impianto pubblico correttamente dimensionato ai fabbisogni previsionali di un sub-ambito territoriale provinciale (oltre ad essere in linea con le capacità dell’**ex impianto pubblico per il trattamento delle frazioni organiche** (impianto di compostaggio), che era stato previsto dal precedente PRGR di cui alla L.R. 45/2007, ubicato nel territorio di Notaresco (TE).

Diversamente, l’impianto a cui si fa riferimento da parte degli osservanti, è di **proprietà di un operatore privato** che non può essere definito attualmente come un **“Impianto di Piano”**, peraltro in assenza di uno strumento di Programmazione regionale di adeguamento del PRGR alle previsioni del **Piano Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR)**, ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs. 152/06 e **D.M. 257 del 24/06/2022**, approvato per contribuire al processo di transizione verso un modello economico circolare e per puntare a massimizzare l’utilizzo efficiente delle risorse.

Il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) ha fissato i macro-obiettivi e ha definito i criteri e le linee strategiche a cui le Regioni e le Province autonome debbono attenersi ai fini della elaborazione o aggiornamento dei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (PRGR) da effettuare **entro diciotto mesi dall’adozione del medesimo Programma**, ai sensi dell’articolo 199, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre, si fa presente che alla data odierna non è vigente alcun **Piano d’Ambito (PdA)**, da approvare ai sensi dell’art. 15 della L.R. 36/2013, che dovrà costituire, in attuazione della pianificazione regionale (*adeguata secondo i contenuti previsti dal PNGR - cap. 8.3*), lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dovrà prevedere il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario. In sostanza, si dovrà eseguire una puntuale analisi dei flussi del sotto-servizio gestione rifiuti organici da RD che costituirà la base per valutare la strategia di gestione più efficace, quantificando i fabbisogni impiantistici da soddisfare nell’ambito della pianificazione regionale.

Pertanto, in merito alle osservazioni presentate in data 01/07/2024 dall’Avv. Antonella D’Angelo Gallo e dall’Ing. Mauro Scaccia, in particolare per i riferimenti alla non coerenza dell’impianto da realizzare da parte della TE.AM. Spa, rispetto alla programmazione regionale di settore e l’esistenza di un impianto di digestione anaerobica di un operatore privato (Belenergia-Ctip Blu Srl), c/o Comune di Mosciano S.A. (TE), che si rappresenterebbe in via esclusiva come il “factotum” per i flussi da RD dei rifiuti organici a livello di ambito territoriale, le argomentazioni utilizzate sono tamquam non esset.

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
Via Melchiorre Delfico, 73
64100 TERAMO

Partita IVA: 00914920673

Teramo Ambiente

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.

Il Presidente

(Dr. Sergio Saccomandi)